

### ANALISI E VALUTAZIONI SUL DECRETO RILANCIO

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

# TERZIARIO, TRASPORTI, POLITICHE SOCIALI, AGRICOLTURA, POLITICHE MIGRATORIE

## TERZIARIO, TRASPORTI

### ART. 2 - Riordino delle reti ospedaliere in emergenza COVID-19

Alcune norme che prevedono interventi sul Codice Appalti, che sono rimasti rispetto al precedente testo, oppure eliminati, riportano la dicitura: "far confluire in norma generale su semplificazioni appalti", si fa riferimento, evidentemente, all'atteso decreto semplificazione che dovrà aiutare a rimuovere i conflitti fra codice dei contratti e nuovo regolamento.

#### Comma13

Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente.

Le opere edilizie non rientrano nelle strutture temporanee; inoltre specifica in modo generico la realizzazione di "opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza (omissis)": si lasciano spazi enormi di interpretazione della norma e quindi non si vede la necessità della deroga ai regolamenti edilizi e addirittura dichiarando assolto il rispetto dei requisiti minimi antincendio pur osservando le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

# Art.14 - Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilità speciali

Comma 1

In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,per l'anno 2020, il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con



modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata.

Viene rifinanziato il Fondo istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, di cui 1.000 milioni sono destinati al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19.

## Art. 17 - Modifiche all'art.6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18

All'articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "del presente articolo" sono inserite le seguenti "e per l'acquisizione a diverso titolo da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. "

L'art. 6, comma 10 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, riporta testualmente la seguente dicitura: Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo18, comma 4.

Preme ricordare che l'art. 6 riporta come titolo "Requisizioni in uso o in proprietà". Ovvero, prevede già una serie di interventi indirizzati a trovare strutture per ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. In questo caso si estende la platea di coloro che possono operare alla requisizione non solo da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ma si aggiungono le figure del Commissario e dei Soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile.

## Art. 48 - Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

### Comma 5

Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteoclimatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



L'art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca Cantieri) prevede la nomina di Commissari Straordinari, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per interventi strutturali ritenuti prioritari. Anche in questo caso il ricorso alla nomina del Commissario Straordinario è assolutamente dannosa. Il legislatore dovrebbe avere accortezza di leggere il vademecum dell'Anac nel quale si evidenzia come si può procedere rapidamente alla realizzazione di bandi di gara e realizzazione delle opere applicando il codice appalti e senza ricorso dei Commissari.

### Art. 58 - Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

La norma prevede la concessione di investimenti per la costruzione o il miglioramento di infrastrutture di prova o upscaling (processo nel quale una risoluzione viene convertita in risoluzione maggiore) necessarie per sviluppare, ampliare, prima della produzione in serie, prodotti connessi al Covid-19

### Art. 66 - Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

Al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".

Viene colmata una lacuna e chiarito un aspetto concreto e sostanziale, non solo questi lavoratori, sono lavoratori come gli altri ed hanno pari diritti (come quello della sicurezza sul lavoro) e pari dignità degli altri, ma ci si ricorda finalmente, che molti di loro sono chiamati a dare assistenza agli anziani, ovvero la categoria più a rischio in questa pandemia.

# Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Comma 1 - All'art. 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: "ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020."

Si deve chiarire, contrariamente da quanto sostenuto da Inps ed Inail, che il riferimento della regolarità contributiva deve essere accertata al mese di ottobre 2019 e non agosto 2019

### Art. 84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Comma 6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

La norma di per sé è corretta e viene incontro ad una categoria di lavoratori molto debole, la quale già in condizioni "normali" non ha a disposizione un reddito continuo per ogni mensilità nell'arco dell'anno. Questo però ci porta a fare una profonda riflessione. Esiste un turismo prima della



pandemia e per adesso non esiste un altro turismo. Probabilmente esisterà in futuro, ma non si sa ancora quanto prossimo ed a quali condizioni. Esiste già un forte dibattito a livello europeo sul tema turismo ed anche i Italia dovremmo iniziare ad affrontare seriamente il problema che investe il 13% del PIL nazionale e considerando l'indotto, 3,5 milioni di lavoratori. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo.

Comma 7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

Viene ridotta l'indennità di Euro 100,00 per il mese di aprile

## Art. 85 - Indennità per i lavoratori domestici

Come sottolineato in precedenza, nel commento all'art.66, nel quale ci si ricordava di questa categoria in funzione dei DPI, coerentemente e correttamente, ci si rammenta di loro anche per quanto riguarda le indennità economiche. Tra i requisiti richiesti per l'erogazione di questa indennità, era presente, in una bozza precedente "una comprovata riduzione di almeno il 25% dell'orario complessivo", ma non era ben chiaro **come** questa riduzione doveva essere comprovata. Ora invece è stato introdotto un parametro certo, ovvero le ore contrattuali settimanali del lavoratore domestico: l'indennità mensile di 500 euro per ognuno dei mesi di aprile e maggio, è riconosciuta se il lavoratore possiede uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva di 10 ore settimanali. Sicuramente troviamo un miglioramento nel testo.

### Art. 96 - Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

Comma 1 - L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 153.

Le disposizioni cui fanno riferimento le deroghe, prevedono l'obbligo di acquisti tramite Consip previa nullità ed illecito disciplinare. Inoltre si specifica che le gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

# Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Questa norma penalizza le piccole e medie imprese in quanto la norma le pone in competizione con i grandi operatori del settore: le piccole e medie imprese non riescono a concedere la cessione del credito a fronte dei grandi gruppi che invece se lo possono permettere con beneficio del cliente che paga la quota al netto di ogni detrazione del costo complessivo.



# Art. 160 - Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

Comma 1 - In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2, e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14-quater dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021

L'eventuale contestazione delle sanzioni avvenute dall'Agenzia delle Entrate, a seguito del censimento dei fabbricati rurali, è prorogata al 31 dicembre 2021 per le zone colpite dal sisma di Amatrice, Norcia, Visso, alta valle del Tronto, Monti Sibillini, Monti dell'Alto Aterno, Accumoli (RI), Arquata del Tronto (AP), Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale.

#### Art. 176 - Tax credit vacanze

- 1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed &breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
- 2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
- 3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e *tour operator*.
- 4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

L'idea di per se non è nuova, né in Europa (in Francia è molto utilizzato), né nel dibattito interno al nostro Paese, ma è sicuramente efficace, soprattutto in questa stagione dove potrebbe avere secondo noi un impatto decisamente positivo. Come avevamo evidenziato in una bozza precedente, sottolineandola come criticità, dobbiamo invece qui rilevare che è stata innalzata la soglia ISEE (da



35.000 a 40.000), in modo da ampliare in maniera significativa la platea degli aventi diritto. Si potrebbe però migliorare la condizionalità di fruizione, risolvendo anche l'altra criticità che avevamo in precedenza evidenziato, ovvero semplificandolo ulteriormente il meccanismo ed erogando il 100% del credito come sconto sul corrispettivo dovuto (e non l'80% come sconto ed il 20% in forma di detrazione d'imposta).

### Art. 178 - Fondo turismo

Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive...

L'articolo istituisce un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020, finalizzato a sostenere forme di investimento rivolte all'acquisto e alla valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante la sottoscrizione di quote o azioni si società di gestione del risparmio (SGR). Probabilmente questa misura è indirizzata a scongiurare il pericolo, più che concreto, che molte strutture turistiche finiscano nelle mani della malavita organizzata. Condividiamo quindi lo scopo della misura, in quanto riteniamo il pericolo davvero vicino e più che realistico. La modalità d'intervento appare però abbastanza complessa nella sua attuazione e si è scelto di servirsi e di valorizzare le SGR, le quali per definizione statutaria fanno gli interessi dei propri azionisti (essendo società per azioni). Detto questo permangono quindi dei dubbi sulla "controllabilità" finale di questi fondi e non vorremmo che alla fine la cura fosse peggiore del male.

### Art. 179 - Promozione turistica in Italia

Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma...

In una bozza precedente del Decreto, questo fondo era finalizzato sostanzialmente a dare un aiuto concreto alle imprese turistiche, partecipando economicamente alle spese di adeguamento, di sanificazione e igienizzazione degli ambienti delle strutture ricettive. Era molto chiaro, ben indirizzato ed un aiuto veramente concreto. In quest'ultima formulazione viene invece istituito un fondo le cui finalità, risorse e soggetti destinatari, vengono rinviati in uno specifico Decreto da emanare entro 30 giorni, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Vogliamo sottolineare inoltre come nella precedente formulazione il fondo era dotato di 50 milioni di euro, ora si è passati a 30, annacquando le sue finalità e burocratizzandolo ulteriormente.



### Art. 196 - Interventi a favore delle imprese ferroviarie

Comma 1 - Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura nel periodo 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

#### Art. 197 - Ferrobonus e Marebonus

Viene regolato il rifinanziamento con 50 milioni di euro del contributo al trasporto combinato strada-rotaia (Ferrobonus) e strada-mare (Marebonus). 30 milioni di euro andranno al combinato strada-mare e 20 milioni di euro a quello strada-rotaia.

## Art.198 - Istituzione fondo compensazione danni settore aereo

Comma 1 - In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito esclusivamente agli operatori che applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) 5 ottobre 2012 n. 965/2012, nonché ai dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento della propria attività, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

L'art. 79, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18 riporta testualmente: "in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento



dell'Unione Europea." Nello specifico il finanziamento viene riconosciuto anche per danni diversi subiti quindi non solo dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

## Art. 199 - Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. Per sostenere il sistema dei porti e il trasporto marittimo per l'anno 2020 si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale e per l'Autorità portuale di Gioia Tauro di disporre fino all'azzeramento, la riduzione dell'importo dei canoni concessori, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili e anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione (fino al 31 luglio oppure fino al 31 dicembre 2020) su una diminuzione del fatturato pari o superiore del 20% da parte del concessionario. Sia per quanto riguarda i canoni concessori dei beni demaniali (art.36 cod. navigazione) che per quanto riguarda i canoni concessori del lavoro portuale (ar. 16-17-18 della L.84/94), sia per la gestione dei canoni delle stazioni marittime e servizi a supporto passeggeri.

Autorizzazioni art. 17 prorogate 2 anni.

- 2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID 19, fermo quanto previsto all'articolo 9 ter del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni.
- Autorizzazioni art. 16 e 18 prorogate 12 mesi
- 3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID–19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate: a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi; b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;

## Concessioni servizio di rimorchio

- 3. c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi;
- 4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020



### Magazzinaggio e supporto ai trasporti

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

## Ormeggio

- 6. Servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Istituzione del Fondo
- 7. Per le finalità di cui ai commi 1 e 6 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato: a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini; b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al comma 6.
- 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7.

### Destinazione temporanea di aree e banchine

- 9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d'emergenza, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti. 10. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a complessivi euro 30 milioni per l'anno 2020.
- 10. Agli oneri derivati dal presente articolo pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento per l'anno 2020, si provvede a ai sensi dell'articolo 265.

### Art. 200 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

È prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone, oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale) che hanno subito e stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19.



Si prevede che le riduzioni dei servizi disposte a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino alcuna decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori percorrenze effettuate a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 dicembre 2020.

Viene anticipata al 30 giugno 2020 l'erogazione dell'80% dello stanziamento 2020 del Fondo Nazionale TPL seguendo i criteri di riparto tra le Regioni adottati nel 2019.

Inoltre, viene anticipata al 31 luglio 2020 l'erogazione, da parte delle amministrazioni titolari dei relativi contratti di servizio, di un anticipo di cassa dell'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020 per tutte le imprese di trasporto al fine di sostenere i costi fissi.

Viste le difficoltà finanziarie delle Regioni e degli enti locali nonché delle imprese esercenti il servizio, al fine di evitare il blocco degli investimenti, sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l'obbligo di cofinanziamento nel rinnovo del parco autobus. Per analoghe ragioni appare molto complesso attuare il rinnovo del parco rotabile con modalità ad alimentazione alternativa, pertanto sono altresì sospese le disposizioni sulle modalità alternative al diesel. Nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione CONSIP per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1°agosto 2020 sino alla data del 30 giugno 202, nonché di acquistare mezzi anche in leasing.

## Art.201 - Incremento Fondo salva-opere

Comma 2 - Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salvaopere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1quinquies del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47

Si prevede che, ai fini del pagamento nei confronti dei creditori di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <u>non procede alle verifiche di regolarità contributiva</u> ai fini previdenziali, né all'espletamento della procedura di cui all'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.

## Art. 202 - Trasporto aereo

Prevede l'istituzione di una compagnia aerea nazionale di bandiera, controllata direttamente dal ministero dell'Economia e delle finanze, per la quale occorrerà 'senza indugio' porre in essere un piano industriale di sviluppo.

## Art. 203 - Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

Viene riconosciuto il contratto collettivo nazionale Ccnl, stipulato 'dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale', e il trattamento retributivo minimo per tutto il personale delle compagnie aeree e delle aziende del settore che impiegano il personale sul territorio Italiano con base di servizio in Italia.



### Art. 204 - Incremento dotazione del fondo di solidarietà per il settore aereo

Riattiva l'alimentazione strutturale del 'fondo di solidarietà del trasporto aereo' Fsta, senza il quale sarebbe impossibile sostenere tutti gli strumenti di protezione del reddito messi in campo per aiutare i lavoratori colpiti dalla pandemia Covid-19.

# Art.206 - Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017

Comma 1 - Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella del trattamento economico di una unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

Comma 2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.

Comma 3 - Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e



per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

Comma 4 - Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

Comma 5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Vengono attribuiti al Commissario Straordinario una serie di ulteriori deroghe applicative al codice degli appalti di cui non si ravvedono le reali necessità e per alcuni aspetti sono anche soggette a facilitare le infiltrazioni di possibili imprese legate alla criminalità organizzata.



### Art.208 – Disposizioni per il rilancio ferroviario

Comma 1 - Istituzione di un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017;2018;2019;2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti settore merci

Autorizzazione ad utilizzare l'importo di 25 milioni di euro per il 2020 e di 15 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico – economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno – Reggio Calabria, Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia e Genova – Ventimiglia.

Per garantire l'accessibilità sostenibile in tempo utile per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria è autorizzata ad utilizzare un importo di 7 milioni di euro nel 2020, 10 milioni di euro nel 2021, di 14 milioni di euro nel 2022, di 15 milioni di euro nel 2023, di 15 milioni di euro nel 2024, di 9 milioni di euro nel 2025, per realizzare la "Variante di Riga" (Con la costruzione della Variante di Riga la linea ferroviaria della Pusteria sarà collegata direttamente alla stazione di Bressanone. L'infrastruttura è un collegamento ferroviario lungo 3,5 km con una galleria di 850 metri e un ponte sulla val di Riga di 172 metri, tra Sciaves e la linea ferroviaria del Brennero.)

Autorizzazione all'utilizzo di 9 milioni di euro nel 2020, 13 milioni di euro nel 2021, 21 milioni di euro nel 2022, di 17 milioni di euro nel 2023, di 14 milioni di euro nel 2024, di 16 milioni di euro nel 2025, di 10 milioni di euro nel 2026, per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio

Interventi urgenti sul fiume Magra (Liguria) per lo sviluppo di intermodalità nel trasporto merci. Autorizzazione per la spesa di 2 milioni di euro nel 2020, di 1 milione di euro nel 2021, 1 milione di euro nel 2022, di un milione di euro nel 2023, 1 milione di euro nel 2024, 1 milione di euro nel 2025, 14 milioni nel 2026, 20 milioni di euro nel 2027, 17 milioni di euro nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di 10 milioni di euro nel 2030, di 7 milioni di euro nel 20131 e di 3 milioni di euro nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea Pontremolese (Parma – La Spezia)

Lo stanziamento parla di autorizzazione e non di impegno, ovvero l'obbligo della esigibilità della somma che viene destinata per la specifica opera

## Art. 212 - Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto

Anticipo delle somme pari a 10 milioni di euro nel 2020 e di 10 milioni di euro nel 2021, previste nel piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, per il rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico nel Comune di Taranto.

### Art. 213 - Finanziamento del sistema bus rapidtransit

Autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del Comune di Taranto per la realizzazione di un sistema di bus rapidtransit per ridurre la congestione nello stesso Comune e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini.

## Art 215 - Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

Viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro



i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso potrà avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento.

#### Art. 225 - Mutui consorzi di bonifica

Considerando che sono stati sospesi i pagamenti dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, i consorzi di bonifica potranno utilizzare i soldi che hanno in cassa risparmiati negli anni scorsi per eseguire interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'acqua.

Questi soggetti per finanziarsi potranno stipulare contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

I mutui saranno concessi per un importo massimo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

# Art.236 - Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Comma 1

Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementato, per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Agli appalti relativi all'acquisizione dei servizi e delle forniture di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 75 del citato decreto-legge n. 18 del 2020.

Non si ravvisa la necessità di ricorrere alla procedura negoziata; inoltre viene data I possibilità di stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica antimafia.

# Art.264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Comma 2



- a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela al rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzate, se diversi da quelli di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero del contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza dei servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al comma a) si introduce la semplice autodichiarazione in sostituzione di qualsiasi certificazione Al comma f) si prevede l'esonero delle autorizzazioni per interventi anche edili qualora siano opere temporanee all'emergenza epidemiologica (quali sono le opere edili temporanee), che però possono trasformarsi in opere permanenti con l'esonero del contributo di costruzione e con una semplice conferenza semplificata dei servizi.

Nell'esonero delle autorizzazioni, rientra anche il Durc?



### POLITICHE SOCIALI

## Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Il DL n.18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in Legge n.27 del 24 aprile 2020, viene cambiato definendo:

## - Congedo parentale Covid-19

Trenta giorni complessivi di congedo parentale Covid-19, da fruire nel periodo 5 marzo-31 luglio 2020, per i genitori, lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Si rivolge a genitori di figli sino a 12 anni di età o con handicap in condizione di gravità. E' prevista un'indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura figurativa della contribuzione.

- Diritto alla conservazione del posto per genitori lavoratori dipendenti
Il genitore lavoratore dipendente del settore privato con figli minori di 16 anni ha diritto alla conservazione del posto di lavoro con divieto di licenziamento per l'intero periodo di sospensione di servizi educativi e attività didattiche, purchè nel nucleo familiare non vi sia altro genitore percettore di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore. Il genitore ha dunque diritto di astenersi dal lavoro, senza indennità né contribuzione.

### - Bonus baby sitter e centri estivi

In alternativa al congedo parentale, i lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata INPS e autonomi potranno fruire di uno o più "bonus baby sitter" erogati tramite Libretto famiglia per un importo pari a 1.200€ in totale per il nucleo familiare, per prestazioni di baby sitting utilizzate dopo il 5 marzo e durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Il bonus può, in alternativa, essere erogato direttamente al richiedente in caso di comprovata iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia e innovativi per la prima infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri educativi e ricreativi; in tale caso è incompatibile con il "bonus asili nido".

Il bonus è incrementato a massimo 2.000€ complessivi per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di:

- settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: Medici; Infermieri; Tecnici di laboratorio biomedico; Tecnici di radiologia medica; Operatori sociosanitari
- comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Necessario l'intervento che ha esteso il congedo parentale convid-19 di ulteriori 15 giorni rispetto ai 15 previsti inizialmente.

Importante anche la previsione di tutela dei genitori lavoratori, che tuttavia non considera i genitori di figli con handicap in condizione di gravità maggiori di 16 anni e rimane non fruibile in caso l'altro genitore sia percettore di strumenti di sostegno o non lavoratore esclusivamente per i genitori appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Opportuno anche l'incremento del bonus baby sitter e la possibilità di utilizzarlo per centri estivi e servizi all'infanzia, anche se resta alternativo al congedo parentale e previsto per il nucleo familiare (non per ogni figlio).



# Art.73 - Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Si definiscono ulteriori 12 giornate di permessi retribuiti ex art.33 della legge n.104 del 1992, da fruirsi nel bimestre maggio-giugno 2020 in aggiunta ai permessi ordinari. Si rivolgono a lavoratori con handicap in condizione di gravità e a lavoratori caregivers di persone con handicap in condizione di gravità.

Opportuna previsione di estensione dei permessi, vincolata però al solo bimestre maggio-giugno.

## Art. 75 / Art.86 - Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità – Divieto di cumulo tra indennità

Le indennità degli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n.18 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità

Le indennità di cui agli articoli 84 (lavoratori danneggiati covid-19), 85 (lavoratori domestici), 78 (reddito di ultima istanza) e 98 (lavoratori sportivi) sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Previsione necessaria, che tuttavia considera il solo assegno ordinario di invalidità e non gli altri emolumenti a motivo della disabilità.

## Art. 76 - Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Le condizionalità vengono sospese per 4 mesi, periodo esteso rispetto ai 2 mesi inizialmente previsti. Nella difficile fase di emergenza sanitaria, andrà nello specifico compreso come le Regioni stanno intendendo questa sospensione di condizionalità e che indicazioni consequenti stanno emanando.

## Art. 82 - Reddito di Emergenza

Istituisce un nuovo sostegno al reddito di natura temporanea ed emergenziale, per coloro che sono in difficoltà e con e non percepiscono altri sussidi, con le seguenti caratteristiche.

Tempi per la richiesta: entro giugno 2020.

Vincolo anagrafico: residenza in Italia.

### Vincoli economici:

- 1. Soglia Isee di riferimento: 15.000€.
- 2. Soglia patrimonio mobiliare (calcolata sul 2019): 10.000€ per il singolo + 5.000€ per ogni componente aggiuntiva (max 20.000€ o 25.000€ se nel nucleo vi è un disabile grave o un non autosufficiente)
- 3. Soglia reddituale: nel mese di aprile 2020 il reddito familiare (come calcolato a fini Isee) deve essere inferiore all'importo del beneficio spettante.

<u>Importo</u>: 400€ mensili x scala di equivalenza a seconda del numero dei componenti (1+0,4 per ogni maggiorenne +0,2 per ogni minorenne) con un max = 800€; l'importo viene erogato interamente due volte.

<u>Incompatibilità</u>: se nel nucleo familiare sono previste indennità previste del Cura Italia (Art. 27,28,29,30,38,44) o quelle contenute nel presente decreto (Art. 80 e 85); con le pensioni dirette e



indirette (salvo quelle d'invalidità); con retribuzioni lorde da lavoro dipendente superiori al beneficio spettante; con il Reddito di cittadinanza o analoghe misure previste nelle province di Trento e Bolzano.

<u>Esclusi</u>: i detenuti, i ricoverati in lunga degenza in strutture a totale carico dello Stato o della PA (che non rilevano neppure ai fini della scala di equivalenza).

<u>Durata</u>: la tempistica delle due quote deve essere definita nel dettaglio.

<u>Richiesta ed erogazione</u>: da effettuare all'INPS tramite modello con modalità stabilite dall'istituto o tramite Caf, previa convenzione (stanziati 5 milioni), o Patronati.

<u>Revoca e sanzioni</u>: se attraverso controlli e/o gli scambi d'informazione tra Agenzia delle Entrate e Inps si verificasse il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è revocato e comunque restituito interamente con l'applicazioni delle ordinarie sanzioni.

Finanziamento: 954,6 milioni sul nuovo "Fondo per il reddito di emergenza", presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

## Principali differenze tra Reddito di Emergenza e Reddito di cittadinanza

- ✓ Il Rem è emergenziale e viene versato solo due volte, mentre il Rdc è strutturale, viene versato ogni mese e può essere rinnovato dopo 18 mesi se il richiedente continua a rispettare i requisiti previsti.
- ✓ I vincoli anagrafici del Rem sono assai più lievi di quelli del Rdc (sola residenza contro 10 anni di residenza+permesso di lungo soggiorno)
- ✓ La soglia Isee del Rem è superiore a quella del Rdc: 15.000 rispetto a 9.360.
- ✓ La soglia reddituale base è inferiore per il Rem: 400€ mensili rispetto a 500€ (+280€ se in affitto) ma il calcolo è fatto sul solo mese di Aprile e non rapportato all'anno intero.
- ✓ La scala di equivalenza è analoga ma il massimo è superiore per Il Rdc (2,1 rispetto a 2 +0,1 se vi sono disabili gravi o non autosufficienti).
- ✓ Il vincolo sul patrimonio immobiliare è assente per il Rem; è pari a 30.000€ oltre la prima casa per il Rdc.
- ✓ Il vincolo sul patrimonio mobiliare è superiore per il Rem, (10.000+5.000 a componente, max 20.000 +5.000 per disabili e non autosuff.) rispetto al Rdc (8.000 + 2.000 a componente, max 10.000 + 5.000 per disabili o +7.500 per disabili gravi e non autosufficienti + 1.000 per ogni figlio successivo al secondo), anche se come si vede le maggiorazioni per disabilità sono superiori per il Rdc.
- ✓ L'importo del Rem è fisso, quello del Rdc è ad integrazione del reddito fino alla soglia ma questa è superiore (v.s.), dunque se ci si trova lontani dalla soglia l'importo del Rdc risulta superiore, se invece si è vicini è inferiore rispetto al Rem.
- ✓ Entrambe le misure al momento non presentano condizionalità ovvero obblighi da parte dei percettori (quelle del Rdc sono solo sospese fino al 17 luglio salvo ulteriori interventi, art. 76), anche se rimane per percettori di Rdc l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro congrua nel comune di appartenenza.



### Art. 83 - Sorveglianza sanitaria

Fermo restando la legislazione in vigore, fino alla data di cessazione di emergenza sanitaria, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione di età o condizione di rischio (immunodepressione anche da patologia Covid-19, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita, comorbilità).

L'inidoneità alla mansione non può giustificare il recesso dal datore dal contratto di lavoro.

La previsione è di tutta evidenza stata pensata con intento di tutela verso i lavoratori maggiormente a rischio di contagio e definisce una "sorveglianza sanitaria eccezionale" oltre ad una supplementare tutela dal rischio di recesso da parte del datore.

Nella realtà, purtroppo, tale previsione rischia di avere pesantissime ripercussioni per tutti i lavoratori in situazione di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche (si stimano tre milioni e mezzo di persone che oggi in Italia convivono con una diagnosi di cancro), sottoposti a terapie salvavita, di età più avanzata e con comorbilità.

La sorveglianza sanitaria eccezionale definita dall'articolo inviterà infatti i medici competenti, anche attraverso la collaborazione con INAIL, a valutare l'idoneità alla mansione di tali lavoratori alla luce non solamente della loro condizione psico-fisica e delle possibili condizioni lavorative, ma anche in relazione al rischio di contagio e alle possibili ripercussioni su di loro. In caso di definizione di una "inidoneità temporanea" si avrà la sospensione dall'attività lavorativa e la concreta possibilità di non percepire alcuna retribuzione, sino al termine dell'emergenza sanitaria. Abbiamo ricevuto segnalazioni di persone già in questa situazione.

E' dunque necessario intervenire al più presto, nella conversione in legge del testo, per prevedere la modifica dell'articolo 26 del DL 18 convertito in legge n.27del 2020 ("Cura Italia"), in modo da fare in modo che la "inidoneità temporanea" definita dal medico competente e supportata da una certificazione del medico di medicina generale possa dare luogo alla parificazione dell'assenza con il ricovero ospedaliero, con retribuzione pari all'assenza per malattia e esclusione dal periodo di comporto.

Il maggiore rammarico è nel fatto che il Governo ha mancato l'occasione di inserire nelle procedure di sorveglianza sanitaria il richiamo all'obbligo già in capo ai datori di lavoro di prevedere "accomodamenti ragionevoli" ai sensi della Convenzione ONU prima di definire una inidoneità. In questo caso, si sarebbe potuto considerare anche il "lavoro agile" come un "accomodamento ragionevole" valutabile per i diversi casi.

### Art. 89 - Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

Vengono previste agevolazioni per il trasferimento a Regioni ed Enti Locali dei Fondi Politiche Sociali, Non Autosufficienze, Assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare ("dopo di Noi") ed Infanzia e adolescenza. Pertanto per poter ottenere le risorse nazionali del 2020 è sufficiente rendicontare soltanto il 75% dei finanziamenti ottenuti per l'anno 2018, anche se permane la necessità di coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione nazionale. Oltre a ciò Regioni e Comuni godranno di una flessibilità rispetto alle spese per i servizi, imputando anche quelle per la riorganizzazione degli stessi o per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione e



adattamento degli spazi. Le amministrazioni pubbliche per i servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto possono, nei limiti delle risorse disponibili, riconoscere le spese aggiuntive degli appaltatori in relazione ai maggiori costi di fornitura dei servizi e alla necessaria riprogrammazione.

## Art. 90 - Lavoro agile

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il lavoro agile potrà essere applicato anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando gli obblighi informativi assolvibili anche in via telematica, e svolto anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Importante previsione a tutela e sostegno dei genitori lavoratori, che possono in questa difficile fase effettuare la propria prestazione professionale in modalità agile, anche con un'ottica di attenzione alla conciliazione famiglia-lavoro. Le condizioni posta in relazione alla compatibilità delle caratteristiche della prestazione stessa e della necessità che l'altro genitore nel nucleo non sia percettore di strumenti di sostegno del reddito o non lavoratore attenuano molto la portata del diritto. Oltre a creare, come già evidenziato in passato, una disparità tra famiglie con genitori nel medesimo nucleo e famiglie con genitori in nuclei differenti.

Da segnalare che anche in questo caso non si prevede la definizione del diritto svincolato dall'età del figlio neanche nel caso di figlio o figlia con handicap in condizione di gravità.

### Art.104 - Assistenza e servizi per la disabilità

Viene accresciuta di 90 milioni di euro la dotazione per il 2020 del Fondo Non autosufficienze (di cui 20 per progetti di vita indipendente) che finanzia interventi domiciliari e di sollievo per disabili gravi e gravissimi ed è incrementato di 20 milioni di euro sempre per quest'anno il Fondo "Dopo di noi". Viene poi istituito il Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzata a riconoscere una indennità agli enti gestori di queste strutture che favorisca l'adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio.

### Art. 105 - Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

E' previsto un incremento di 150 milioni del Fondo per le politiche per la famiglia destinato ai Comuni: sia per rafforzare, anche in collaborazione con i soggetti privati, i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per bambini fra i 3 e i 14 anni; sia per progetti di contrasto alla povertà educativa (nella misura del 10% delle risorse). Il Ministro per le politiche della famiglia con Decreto stabilisce i criteri e la ripartizione delle risorse, previa intesa in Conferenza unificata.

## Art.109 - Servizi delle pubbliche amministrazioni (Prestazioni individuali domiciliari)

Comma 2 – "Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono



autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti".

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a) del Codice degli Appalti, si dovrebbe procedere alla risoluzione del contratto. Pertanto siamo in presenza di una modifica sostanziale del Codice. In questo caso faccio notare la ragionevolezza di una norma che permette la prosecuzione dei servizi. Lo stato di emergenza epidemiologica comporta la necessità di adeguare i contratti. Per cui si prevede che le prestazioni siano convertite in altra forma previo accordo tra le Parti. Parti che devono prevedere la presenza delle OO.SS.

Nell'articolo viene poi riscritto l'art.48 del "Cura Italia" il quale ha previsto che le Amministrazioni Pubbliche - per il periodo di chiusura a causa del "lockdown" dei servizi educativi per i bambini e di quelli semiresidenziali per disabili e anziani - forniscano prestazioni domiciliari, a distanza o nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza aggregazione. L'individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle possono essere definite tramite coprogettazioni con gli enti gestori dei servizi la cui attività è sospesa, e possono riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti. La nuova disciplina amplia il campo a tutte le tipologie di servizi semiresidenziali sociosanitari e socioassistenziali e per ogni platea di utenza (es. minori, senza fissa dimora, ecc.) oltre a quelli educativi e scolastici. Le Amministrazioni concordano con i gestori l'erogazione dei servizi rimodulati nei limiti di quanto già stanziato precedentemente in bilancio. La nuova norma a tale proposito prevede di distribuire l'importo su tre quote: una che copre i costi del servizio sostitutivo, un'altra quelli fissi della struttura da mantenere disponibile per la riapertura ed infine una terza quota per le spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori. Resta fermo che ci si avvale per i servizi sostitutivi del medesimo personale impiegato nei precedenti servizi, ma anche qui interviene una importante novità introdotta su richiesta della Cisl. Si introduce la possibilità per i lavoratori reimpiegati di usufruire dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga in relazione alle ore non lavorate. In precedenza con il decreto "Cura Italia", invece, l'attivazione del servizio in forma domiciliare dava luogo alla cessazione degli ammortizzatori sociali, anche in presenza di una retribuzione ridotta. Si



rammenta che il DPCM dello scorso 26 aprile ha previsto dal 4 maggio 2020 la ripresa delle attività per disabili, anche dei Centri semiresidenziali, secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando con specifici protocolli il rispetto della prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

## Art. 233 - Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni

Per il sostegno ai servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è previsto un incremento per il 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione pari a 15 milioni di euro e modalità più celeri per la sua ripartizione. Inoltre è introdotto un contributo complessivo di 65 milioni di euro per il 2020 ai soggetti che svolgono questi servizi, per compensare la riduzione o il mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi per l'emergenza Covid-19.

### Commento politiche e servizi sociali e per la famiglia

Nel complesso le previsioni del Decreto in tema di servizi sociali e per la famiglia intervengono su alcune emergenze incrementando per quest'anno le risorse a disposizione - sia aumentando le dotazioni di alcuni fondi sia costituendone di nuovi - ma mantenendone la frammentazione e senza cogliere l'occasione per intervenire sui nodi strutturali. Serve aprire una nuova fase incrementando stabilmente i fondi sociali nazionali, anticipandone ed allineandone i tempi della ripartizione, coordinando e facendo convergere – anche attraverso un Piano sociale straordinario - gli obiettivi ed i livelli contenuti nelle diverse programmazioni già avviate, coinvolgendo le parti sociali a tutti i livelli.

### **AGRICOLTURA**

### Art. 25 - Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Preme qui sottolineare che il reddito agrario, insieme al reddito dominicale, costituisce quello che viene normalmente indicato come reddito fondiario. Mentre, però, il reddito dominicale è relativo alla proprietà dei beni, in questo caso il fondo, quello agrario è determinato dall'esercizio dell'attività agricola. Secondo l'art. 32 del T.U.I.R. "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".

L'articolo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, inoltre, specifica che per attività agricole vanno intese tutte quelle attività di coltivazione del terreno, silvicoltura, ma anche allevamento di animali



con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno, produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo in questione.

Il calcolo del reddito agrario, quindi, è influenzato da diversi fattori fra cui la tariffa d'estimo dei terreni, come per i redditi dominicali, ma anche i costi di produzione, le spese di conservazione del capitale e i contributi assicurativi. In definitiva si tratta del reddito reale proveniente dal fondo effettivamente coltivato.

Per questo motivo, qualora si verifichino eventi imprevisti che possano danneggiare il raccolto o la produzione, il reddito agrario si considera inesistente.

Comma 9.- L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia delle entrate procede alla consultazione della Banca dati di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo. Ove alla consultazione non consegua l'immediato rilascio della documentazione antimafia, si applica l'articolo 92, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora dalla verifica effettuata risulti a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni, nonché di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. Il Prefetto comunica il mancato superamento della verifica antimafia all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle entrate per il conseguente recupero ai sensi del successivo comma 12, al Procuratore distrettuale della Repubblica e agli altri soggetti indicati nell'articolo 91, comma 7-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e successive modificazioni.

Deve essere specificato che si tratta di autocertificazione prefettizia come previsto dal nuovo Codice Antimafia, Legge 17 Ottobre 2017 In quel testo è stato posta proprio particolare attenzione al fenomeno delle infiltrazioni nel settore agroalimentare ed è stata estesa la certificazione prefettizia antimafia, con particolare riguardo alle concessioni dei terreni agricoli, a prescindere dal loro valore complessivo se usufruiscono dei fondi europei.

## Art. 94 - Promozione del lavoro agricolo

I percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore, di Naspi e Dis-Coll, reddito di cittadinanza, possono stipula con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di euro 2.000 per l'anno 2020

# Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

La rivalutazione dei terreni è sostanzialmente la possibilità per chi possiede i requisiti, di poter rivalutare il valore fiscale dei terreni posseduti sia di tipo agricolo che edificabile o lottizzato, in modo da ridurre le plusvalenze al momento della loro eventuale cessione. Il vantaggio di rivalutare il



terreno o la partecipazione consiste proprio sul ridurre il costo fiscale sulla cessione. La rivalutazione delle quote di società offre l'opportunità ai contribuenti per decidere se aderire alla rivalutazione del valore fiscale della quota societaria prima di venderle.

## Art. 222 - Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, viene istituito dal Decreto Rilancio, il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

## Art. 224 - Misure in favore della filiera agroalimentare

Aumento dal 50% al 70% della misura di anticipazione erogata in attuazione dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC).

La disposizione mira ad uniformare – per l'anno 2020 – la misura dell'anticipazione prevista, allo scopo di rendere possibile, a salvaguardia delle aziende agricole che non si siano avvalse della facoltà di presentare la domanda semplificata ed abbiano invece presentato l'ordinaria domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC per l'annualità in corso. Infatti, lo strumento verrà corrisposto:

- di carattere speciale e con tempi accelerati e modalità semplificate, a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia, e per i quali l'anticipazione è corrisposta nella misura del 70% ma calcolata sul valore del portafoglio titoli 2019;
- di carattere ordinario e con tempi e modalità fissati a regime.

### POLITICHE MIGRATORIE

### Art. 103 - Emersione dei rapporti di lavoro

### Commi 1 e 2

Ai commi 1 e 2 si indica la platea dei potenziali beneficiari e vi è una biforcazione tra le modalità di emersione proposte. La procedura può essere attivata come da art.1 dal datore di lavoro che ha alle sue dipendenze cittadini italiani e stranieri impiegati irregolarmente; all'art. 2 dai cittadini stranieri inoccupati ma precedentemente impiegati nei settori oggetto della regolarizzazione. Questo passaggio, ripreso nell'articolo 3 in cui si chiarisce quali siano i settori di inserimento, è discriminante perchè preclude l'accesso alla procedura e nei fatti inibisce l'eventuale volontà di un lavoratore, magari un edile o un addetto al commercio, a reinserirsi, in un settore diverso da quello usuale. Negli articoli si sancisce inoltre che l'accesso alla procedura è consentito a coloro i quali il permesso è scaduto al 31 ottobre 2019 e/o in scadenza e siano stati sottoposti ai rilievi foto dattiloscopici entro l'8 marzo 2020. Anche questi termini temporali ridurranno le possibilità di accesso a coloro i quali il



permesso sia scaduto antecedentemente alla data indicata o che siano presenti sul territorio ma abbiano eluso la rilevazione foto dattiloscopica. Resteranno pertanto esclusi alcuni stranieri che continueranno a permanere nell'illegalità

### Comma 3

Al comma 3 si enunciano i settori produttivi oggetto del provvedimento, ovvero:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Si sancisce l'esclusione dell'edilizia e dei settori del terziario. Riteniamo che questa sia un'assenza importante, vista la corposa presenza di lavoratori stranieri in questi settori. Tale esclusione riduce gli effetti sperati, sia in termini quantitativi dei beneficiari che potrebbero emergere dall'invisibilità, sia in termini qualitativi rispetto ai benefici riflessi sull'economia e sulla salute pubblica. A nostro avviso, pur comprendendo le finalità su cui muove l'intervento, avremmo ritenuto più opportuno estendere il provvedimento alle categorie escluse ampliando così la rosa dei potenziali beneficiari nella direzione del consolidamento di un intervento strutturale e non emergenziale.

#### Comma 4

Valutiamo positivamente che il contratto di lavoro debba riportare una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Questo scongiura il rischio di contratti dumping

### Comma 7

Si stabilisce l'importo del contributo forfettario per il procedimento.

Se già in presenza di un rapporto di lavoro irregolare, la domanda presentata dal datore di lavoro deve essere accompagnata dal pagamento anticipato di 500 euro a cui si aggiungerà un ulteriore contributo forfetario a copertura di pregresse omissioni contributive. Se la domanda viene presentata dall'immigrato non occupato, il contributo forfettario richiesto è di 130 euro in aggiunta al contributo di massimo 30 euro, definito al comma 16 e relativo agli oneri amministrativi derivanti dalla presentazione e dal rilascio dell'istanza.

Riteniamo urgente chiarire l'ammontare dell'ulteriore contributo a carico dei datori di lavoro e temiamo che tali spese possano essere caricate sul lavoratore, magari anche successivamente detraendo soldi dalle buste paga. E' necessario vigilare affinché questo non avvenga.

#### Commi 8-12-14

Estremamente positivo, riteniamo il passaggio in cui si sancisce l'inaccessibilità al provvedimento e il non annullamento dei procedimenti giudiziari per coloro che, essendosi macchiati di reati gravi verso la persona, quali appunto il traffico di esseri umani e lo sfruttamento, saranno esclusi dal presentare eventuali richieste di regolarizzazione. Anche la non sospensione dei procedimenti giudiziari di particolare gravità è senza dubbio un elemento positivo che va nella direzione di



garantire la legalità, cosi come il raddoppio delle sanzioni al datore di lavoro che impiega, in assenza delle dovute comunicazioni, manodopera straniera beneficiaria di emersione al comma 2.

#### Comma 20

Bene l'utilizzo di fondi derivanti dalla legge sul caporalato per garantire condizioni di vita dignitose, ma è necessario monitorare l'impiego di questi fondi affinchè non si disperdano. Giustissimo che siano comuni e regioni, conoscitori del territorio a governare questi strumenti, ma ricordiamo anche che, in questo, le parti sociali per dare gambe attraverso la "rete del lavoro agricolo di qualità" prevista nella Legge 199, hanno già avviato nel tempo, in accordo con le prefetture e gli organismi locali, delle sperimentazioni che potrebbero essere replicabili su più ampia scala.